NORME PER LA TUTELA DELLA LIBERTA' D'IMPRESA. STATUTO DELLE IMPRESE

Art. 12

Modifica all'articolo 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

Al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese agli appalti pubblici di lavori e servizi di progettazione, all'articolo 91, comma 1, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, le parole: «di importo pari o superiore a 100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di importo pari o superiore alle soglie di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 28».

Versione in vigore dal 15 novembre 2011, non più in vigore dal 28 dicembre 2011 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese
Estremi	Legge 11 novembre 2011, n. 180
Capo	II — Rapporti con le istituzioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 2011

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-la-tutela-della-liberta-d-impresa-statuto-delle-imprese/art-12-modifica-all-articolo-91-del-decreto-legislativo-12-aprile-2006-n-163/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it